

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 174/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### I Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza, per la Segreteria, dell'Avv. Fabio Pesce.

- 1) **RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCURTO GIUSEPPE SEGUIDO GARA LECCE/TRIESTINA A SEGUIDO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

La C.G.F.:

- visti gli artt. 19 e 35 C.G.S.;
  - ritenuta l'ammissibilità della prova TV nella fattispecie;
  - visto il filmato RAI circa l'accaduto;
  - ritenuto che la lettura labiale non fornisce una prova certa in ordine all'effettiva pronuncia dell'espressione blasfema, sanzionabile ai sensi delle disposizioni citate;
- per questi motivi in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.S. Triestina Calcio S.p.A. di Trieste, annulla la decisione impugnata.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 5 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete